



Comune di Valbrenta

Area 6^a: Urbanistica – ERP – Ambiente – Montagna – Commercio

Protocollo e data vedi segnatura a margine



OGGETTO: Certificato di destinazione urbanistica.

Art. 30, comma 2, D.P.R. 06.06.2001 n. 380.

Richiedente: VIANELLO MARCO nato a FROSINONE il 04/11/1961 e residente in VIA FRANCHETTI, 128 VICENZA (VI) C.F. VNLMRC61S04D810G

IL RESPONSABILE DELL'AREA 6^a - URBANISTICA

- Vista la richiesta pervenuta in data 30/10/2023 prot. n. 13598, per il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica, relativo agli immobili sotto meglio specificati;
- Visto il secondo comma dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001;
- Visto il P.A.T.I. (Piano di Riassetto del Territorio Intercomunale) redatto tra i Comuni di Cison del Grappa, San Nazario, Valstagna, Solagna, Pove del Grappa e Campolongo sul Brenta, approvato nella Conferenza dei Servizi del 15.04.2009, ratificata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1789 del 16.06.2009, pubblicata sul B.U.R. n. 55 del 07.07.2009;
- Visti i Piani degli Interventi e le successive varianti parziali dei comuni di: Campolongo sul Brenta, approvato con D.C.C. n. 10 del 27/06/2013; Cison del Grappa, approvato con D.C.C. n. 35 del 28/12/2012; San Nazario, approvato con D.C.C. n. 41 del 26/11/2012; Valstagna, approvato con D.C.C. n. 29 del 21/09/21012;
- Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 31-08-2023, relativo alla nomina al sottoscritto quale responsabile dell'Area 6^a-Urbanistica;

CERTIFICA

che gli immobili siti nel Comune di Valbrenta (catastale di San Nazario), identificati con i dati catastali sotto riportati, hanno la destinazione di zona di P.R.G. indicata nella stessa tabella:



Sez	Fg.	Mapp.	Sub	Zona	Sup.
C	18	376		RS - ZONE PER LA VIABILITA' E FASCE DI RISPETTO STRADALE S	parte
				RFER - ZONE FERROVIARIE E FASCE DI RISPETTO FERROVIARIO	
				VPAESA - VINCOLO PAESAGGISTICO (PARTE TERZA D.LGS 42/2004)	

con le prescrizioni urbanistiche riportate nelle facciate che seguono:

IL RESPONSABILE AREA 6^a – URBANISTICA

Arch. Paolo Montagna

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005

Si rilascia in carta libera in quanto atto scambiato tra pubbliche amministrazioni.



26 - ZONE PER LA VIABILITA' E FASCE DI RISPETTO STRADALE S

26.1 - Le zone per la viabilità sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento e alla creazione di spazi per il traffico pedonale e veicolare.

Esse indicano, ove necessario, l'intera area nella quale sarà ricavata la viabilità, e nei rimanenti casi soltanto la sede viaria. Qualora sia indicata la fascia di rispetto stradale il tracciato viario riportato sulle tavole del PI ha valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della zona, senza che ciò comporti variante al PI

Qualora sia indicata solo la sede stradale potranno essere eseguiti lavori di rettifica, sistemazione e ampliamento stradale, fuori della sede esistente, entro una fascia di m 10 di larghezza ambo i lati della strada senza che ciò comporti variante al PI. Eventuali rettifiche del tracciato dovranno essere approvate con progetto esecutivo della nuova viabilità.

La viabilità secondaria, interna, pedonale e ciclabile, segnata nel PI è indicativa; essa può essere modificata in sede di pianificazione attuativa o in sede di progettazione esecutiva, senza che ciò costituisca variante al PI.

E' possibile prevedere l'organizzazione della viabilità locale sia esistente che di progetto, in "corti urbane" con la previsione di assi infrastrutturali comprendenti aree per la viabilità automobilistica, pedonale e ciclabile, spazi per la sosta e il verde Le corsie per la viabilità, conforme a quanto indicato al punto 47.3 del R.E.

Nei nuovi interventi la sezione minima complessiva degli assi infrastrutturali delle "corti urbane" si dovrà in ogni caso tener conto di criteri di sicurezza, sia per la circolazione normale sia per l'accesso dei mezzi di soccorso.

26.2 - Le fasce di rispetto stradale comprendono le aree vincolate con fasce di rispetto stradale, ai sensi del DM 1404/1968

Non sono consentite nuove edificazioni. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-ambientale di cui all' Art. 14 lettera e) delle NTA del PATI, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

In queste aree possono essere realizzate, oltre alle opere stradali interventi di arredo stradale e segnaletica. impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento carburanti, strutture a servizio della viabilità.

26.3 - Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti dell'edificabilità nei lotti adiacenti secondo gli indici degli stessi, qualora sia identificata la sede stradale che deve essere esclusa dal computo.

26.4 - Nel caso di nuove strade previste dal PI mediante l'apposizione di una fascia di rispetto stradale e con tracciato viario indicativo, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti del progetto esecutivo dell'opera, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di modificare le fasce di rispetto stradale, adeguandole al nuovo tracciato e sempre nei limiti previsti dal D.M 1404/1968, senza che ciò costituisca variante al PI.

26.5 - Negli interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre la rettifica di allineamenti stradali, per una profondità non superiore a m 3 dal limite del fabbricato o dalla recinzione esistente.

26.6 - Nelle varie zone edificabili la distanza tra fabbricati ed il ciglio strada è fissato in m 5.

E' tuttavia facoltà dell'Autorità comunale competente, di prescrivere distanze, maggiori o minori (fino ad un minimo di m 3) in particolare nella zona Pedemontana ed a gradoni sia al fine di rispettare l'allineamento con edifici contigui sia per ragioni di estetica o razionale ubicazione del fabbricato, fatte comunque salve le esigenze della viabilità.

27 - ZONE FERROVIARIE E FASCE DI RISPETTO FERROVIARIO

27.1 - Le zone ferroviarie comprendono le aree occupate dalle linee e dalla stazione ferroviaria esistenti e sono riservate alle opere e costruzioni connesse con l'esercizio del traffico ferroviario.

27.2 - In questa zona l'intervento spetta unicamente alle pubbliche Amministrazioni; il PI si attua attraverso IED.

27.3 - Per quanto riguarda gli edifici esistenti o la costruzione di nuovi edifici a lato delle linee ferroviarie esistenti, devono essere rispettate le prescrizioni del DPR n. 753/1980.

27.4 - Si applicano le disposizioni specifiche, in particolare inerenti edificazione, alberi, piante, siepi, muriccioli di cinta, steccati o recinzioni, di cui al DPR 753/1980

IL RESPONSABILE AREA 6ª – URBANISTICA

Arch. Paolo Montagna

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005

